

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo, cui la presente relazione è allegata, costituisce il recepimento della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Il recepimento viene operato attraverso l'introduzione di modificazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

La Direttiva reca principi generali che si ispirano agli standard fondamentali sulla sicurezza nucleare emanati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (**Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**IAEA) (*Fundamental Safety Principles*) e attribuisce loro il valore di disposizioni di diritto comunitario. Nel sancire il principio che la sicurezza nucleare costituisce una priorità assoluta per l'UE, la direttiva istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari e, nelle "Disposizioni finali" (articolo 10), stabilisce per gli Stati membri il termine del 22 luglio 2011 per rendere vigenti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa.

La delega al Governo per il recepimento della direttiva in parola è stata conferita dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che ha fornito per la direttiva in esame solo principi e criteri di carattere generale, e non specifici. Il termine previsto per l'esercizio della delega è lo stesso termine di recepimento indicato nella direttiva.

Risulta utile evidenziare che la direttiva definisce "sicurezza nucleare" il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari.

Un consistente numero di disposizioni contenute nella direttiva erano già inserite nel quadro normativo italiano della fine degli anni '90 in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare, *in primis* la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con le loro successive modifiche ed integrazioni. In particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95 e le successive modifiche ed integrazioni scaturiscono dal recepimento di quattro direttive comunitarie, emanate fra il 1989 e il 2006.

Pertanto, un esame puntuale delle norme stabilite nella direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 ha evidenziato una buona corrispondenza con quanto già presente nel quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale.

Ciò considerato, è stato ritenuto utile, ai fini di una maggiore semplificazione dell'assetto normativo in materia, adottare la tecnica della novella legislativa, inserendo le disposizioni della direttiva 2009/71/EURATOM prevalentemente nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che era già attuativo delle precedenti direttive europee in materia e, per quanto concerne più precisamente l'Agenzia nazionale di regolazione, nell'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Entrando nello specifico dell'articolato, si illustra, di seguito, il contenuto del provvedimento.

Articolo 1 – Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.



In questo articolo si apportano le necessarie modificazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recependo le disposizioni della direttiva 2009/71/EURATOM in materia di definizioni, responsabilità del titolare dell'autorizzazione, ivi compresa la responsabilità di garantire la formazione e l'aggiornamento del proprio personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare e di quello di soggetti terzi, a cui è appaltato lo svolgimento di attività aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, in materia di informazioni al pubblico e di relazioni alla Commissione europea e partecipazioni all'attività di valutazione a livello nazionale, comunitario ed internazionale. In particolare, al:

Comma 1 – Viene modificato il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introducendo anche l'attuazione della direttiva 2009/71 in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Comma 2 e Comma 3 - si introduce, integrandola con le definizioni già previste nel decreto legislativo 230/95, le definizioni di "sicurezza nucleare che viene richiamata nel seguito del decreto, di autorizzazione e di titolare di autorizzazione.

Comma 4 – Viene inserito nel decreto legislativo 230/95 un nuovo Capo VII - bis dedicato alla "Sicurezza nucleare degli impianti nucleari", dove vengono disciplinate:

- **all'art. 58-bis**, le responsabilità del titolare dell'autorizzazione. Premesso che il presente schema di decreto legislativo non introduce una nuova tipologia di autorizzazione ma fa riferimento all'autorizzazione disciplinata dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, Capo VII, il presente articolo 58-bis, al comma 1, chiarisce che il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa e che allo stesso è assegnata la responsabilità primaria – non delegabile – per la sicurezza degli impianti, mentre al comma 2, sono messi in evidenza gli obblighi del titolare di una autorizzazione in materia di verifica e miglioramento della sicurezza dell'impianto in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile.
- **all'art. 58-ter**, l'esperienza e le competenze in materia di sicurezza. In questo articolo si dispone che, al fine di mantenere ed accrescere la propria esperienza e le proprie competenze in materia di sicurezza nucleare, il titolare della autorizzazione, con oneri a proprio carico, è tenuto a mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze del proprio personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare della autorizzazione è altresì tenuto ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali è appaltato lo svolgimento di attività aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione.
- **all'art. 58-quater**, le modalità di informazione al pubblico in materia di sicurezza nucleare. In particolare, al comma 1, si fa riferimento all'obbligo di adozione delle misure di informazione ai lavoratori e al pubblico sulle norme riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare – posto in capo all'Agenzia. Al comma 2, si stabilisce che l'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblichi sul proprio sito web istituzionale i risultati dell'attività svolta e l'attività ispettiva effettuata, nonché ogni informazione utile nei settori di sua competenza. Al comma 3, si prevede che sia il titolare dell'autorizzazione ad informare il pubblico ed i lavoratori dei siti interessati sullo stato della sicurezza nucleare relativa all'impianto nucleare, oggetto di licenza. Al comma 4, si precisa che le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico, secondo quanto disposto quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e fatto salvo l'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.



- **all'art. 58-quinquies**, le modalità della reportistica nei confronti della Commissione Europea e di valutazione nazionale della legislazione e della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale. Al comma 1, si dispongono le modalità ed i termini di trasmissione delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione della direttiva. Al comma 2, si dispone la consultazione periodica di valutazione per il quadro normativo nazionale di settore e per il continuo miglioramento della sicurezza nucleare. Al comma 3, vi è la previsione che l'Agenzia richieda l'esame internazionale inter pares, al fine di concorrere ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare.

Articolo 2 – Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99.

In questo articolo sono state disposte le necessarie modifiche all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. In particolare, dopo il comma 1 è stato inserito il comma 1-*bis* in cui si specifica che l'Agenzia è l'autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva n. 2009/71/EURATOM del Consiglio del 25 giugno 2009. Mentre al comma 4 è stata aggiunta la previsione che l'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi. Dopo il comma 16 sono stati inseriti gli articoli 16-*bis* e 16-*ter*, rispettivamente concernenti le modalità di attività ispettiva dell'Agenzia, facenti capo a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Agenzia.

Articolo 3 – Norme finali.

Si specifica, per chiarezza interpretativa, che ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT ed all'ISPRA contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e relativi decreti applicativi è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, ne assume le funzioni.

Articolo 4 – Invarianza degli oneri.

Si dispone che dall'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si dispone che per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 dell'articolo chiarisce che il titolare dell'autorizzazione, nell'adempimento degli obblighi di mantenimento, miglioramento costante della sicurezza nonché realizzazione di appropriate barriere fisiche alle installazioni, utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 specifica che per le attività ispettive svolte dall'Agenzia per la sicurezza nucleare si applica l'articolo 29, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99.



RELAZIONE TECNICA

In attuazione della delega recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge Comunitaria 2009), il presente decreto legislativo mira ad uniformare la normativa nazionale agli standard di sicurezza degli impianti nucleari stabiliti a livello comunitario.

Riguardo a competenze, organizzazione od attività di organismi pubblici, il presente decreto non innova la disciplina vigente.

In particolare, la delega viene attuata inserendo le disposizioni attuative della direttiva 2007/71/EURATOM nell'impianto normativo vigente disciplinato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante "Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che, all'art. 29, istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare.

L'attuazione della delega legislativa è diretta ad adeguare la legislazione vigente nel settore della sicurezza nucleare in conformità al diritto europeo, con l'obiettivo di promuovere il miglioramento continuo della sicurezza nucleare e delle relative disposizioni normative nazionali che la disciplinano.

La clausola di invarianza finanziaria è connessa alla natura del provvedimento di riordino normativo, che non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, né nuove o ulteriori attività a carico delle amministrazioni interessate dal provvedimento, non producendo impatti a fini operativi sui meccanismi giuridici e sulle procedure operative già vigenti per i controlli e le sanzioni.

L'art. 3 del decreto legislativo, espressamente prevede l'invarianza degli oneri stabilendo:

- al comma 1 che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- al comma 2 che con riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'art. 58 bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come inserita dall'art. 1 del presente decreto, l'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo sarà svolto dal titolare dell'autorizzazione nell'ambito delle risorse pubbliche umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



- al comma 3 che per le attività ispettive svolte dall'Agenzia per la sicurezza nucleare si applica l'articolo 29, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Per quanto riguarda, in particolare, le strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza ministeriale inerenti all'attuazione della direttiva comunitaria richiamata nel provvedimento, si fa riferimento all'Agenzia istituita dall'art. 29 della legge 23 luglio 2009 n. 99 e alla Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica (Divisione IV – Energia elettronucleare) del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, che già si occupa di tali adempimenti ai sensi del D.M. del 7 maggio 2009.

Per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza, l'Agenzia si avvale di ispettori che operano ai sensi dell'art. 10, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom".

Si chiarisce che gli oneri che derivano dall'esercizio delle attività connesse ai compiti e alle funzioni dell'Agenzia vengono tutti – inclusi quelli ispettivi citati dal comma 5 lettera c) dell'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 – interamente coperti dai corrispettivi obbligatoriamente dovuti dagli esercenti per le attività svolte dall'Agenzia ai sensi del comma 7 del citato articolo. I costi sostenuti per l'attività ispettiva complessiva dell'Agenzia non prevedono, pertanto, ulteriori oneri.

Si precisa inoltre che, nel periodo transitorio intercorrente fino all'operatività dell'Agenzia, l'attività ispettiva verrà svolta, da parte degli organi competenti, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il contingente di personale attualmente in servizio presso la citata Direzione Generale del Dipartimento per l'Energia del Ministero Sviluppo Economico non subirà variazioni relativamente alla sua consistenza ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, in quanto le competenze risultano invariate ed i compiti, già previsti dalla normativa nazionale esistente ed assegnati al medesimo, rimangono inalterati.

Tutto ciò premesso, si precisa che le risorse strumentali e finanziarie rimarranno invariate in quanto, ai fini dell'attuazione della nuova direttiva, saranno utilizzate quelle già disponibili e ordinariamente dedicate a tale funzione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[Handwritten signature]

POSITIVO

NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]

02 LUG 2011

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo:

schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 2009, n. 99 in attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'intervento normativo è in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge comunitaria 2009.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Lo schema di decreto legislativo introduce nella legislazione nazionale vigente le disposizioni attuative della direttiva 2007/71/EURATOM del 25 giugno 2009 attraverso l'introduzione di modificazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante "Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e alla Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

Riferimenti normativi:

- articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare;
- decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, recante "Approvazione dello statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare";
- decreto ministeriale del 7 maggio 2009 che attribuisce alla Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica (Divisione IV - Energia elettronucleare) del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, lo svolgimento delle attività di competenza ministeriale inerenti all'attuazione della direttiva 2007/71/EURATOM
- decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dal decreto legislativo



- 20 febbraio 2009, n. 23, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
➤ legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 1, comma 1 della legge comunitaria 2009, non opera un riassetto normativo ma inserisce le disposizioni attuative della predetta direttiva 2007/71/EURATOM nell'impianto normativo nazionale vigente citato al punto 1), evitando antinomie o disomogeneità. Peraltro, alcune delle disposizioni contenute nella citata direttiva risultavano già recepite nell'ordinamento nazionale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è nei limiti della norma di delega legislativa.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è nei limiti della norma di delega legislativa, senza incidenze su ambiti di competenze regionale; nel rispetto della delega legislativa, è previsto il coinvolgimento nella procedura della Conferenza Stato Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione.

Non vi sono problematiche da rilevare, considerato che le norme previste nel decreto di recepimento della direttiva 2007/71/EURATOM vanno a completare un quadro normativo vigente a livello nazionale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Con l'attuale intervento viene recepita la direttiva ed inserite nella normativa nazionale le disposizioni mancanti al fine di garantire un quadro di requisiti minimi di sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Pertanto, in futuro, potrebbero essere presi in considerazione standard di sicurezza maggiori tenendo conto, in particolare, degli esiti degli aggiornamenti del quadro normativo di settore in materia di sicurezza nucleare e delle discussioni in ambito internazionale ed europeo sul miglioramento degli standard. Peraltro, il Consiglio europeo del 24/25 marzo 2011, intervenendo sul tema della sicurezza dell'energia nucleare, ha convenuto sulla necessità di procedere in via prioritaria al riesame della sicurezza di tutte le centrali dell'Unione Europea attraverso specifici *stress test* i cui esiti saranno valutati dal Consiglio entro la fine del 2011.

Al momento, non sono previste possibilità di delegificazione in materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla da rilevare anche alla luce dei recenti esiti del referendum abrogativo in materia tenutosi il 12 e 13 giugno u.s.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

Nulla da rilevare.



PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento risponde agli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed integra la normativa nazionale esistente - in particolare il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante "Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e alla Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" - che ha già recepito precedenti direttive Euratom in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo od analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il recepimento della direttiva attribuisce valore normativo a principi generali che si ispirano agli standard fondamentali sulla sicurezza nucleare emanati dall'Agenzia Internazionale per Energia Atomica (AIEA).

La Commissione, tra l'altro, ha proposto di istituire un quadro normativo UE giuridicamente vincolante per garantire che tutti gli Stati membri applichino le norme comuni elaborate nell'ambito dell'AIEA per quanto concerne tutte le fasi per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi fino al loro smaltimento definitivo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo od analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo od analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Si segnala che i Paesi dell'Unione europea che hanno recepito ad oggi la direttiva in oggetto sono: Francia, Spagna, Germania, Bulgari, Polonia e Finlandia, Romania.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto inserisce, all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 le seguenti modificazioni:

"1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;



- b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato dall'autorità preposta per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del presente decreto e successive modificazioni;
- c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un impianto nucleare come specificato nell'autorizzazione".
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**
I riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**
In attuazione della delega legislativa, il provvedimento integra la normativa esistente attraverso l'applicazione della tecnica della novella legislativa al fine di adeguare la legislazione nazionale al quadro comunitario minimo di standard di sicurezza nucleare.
- 4) **Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**
Nulla da rilevare.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**
Nulla da segnalare.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**
Nulla da segnalare.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**
Il testo del decreto legislativo non prevede l'adozione di atti normativi successivi ma semplici obblighi di informazione/monitoraggio in materia.
- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**
Nulla da rilevare, considerata la materia in oggetto e l'operatività di autorità nazionali, comunitarie ed internazionali nel settore.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Titolo:

schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 2009, n. 99, in attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.

SEZIONE 1. Il contesto e gli obiettivi

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 1, comma 1 della legge comunitaria 2009.

La delega viene attuata inserendo le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE nell'impianto normativo nazionale vigente, nello specifico con modificazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante "Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e alla Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

La criticità che si intende superare con l'attuazione della delega legislativa, è connessa ad un adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari prevista dalle direttive comunitarie in materia e viene realizzata mediante lo schema di decreto in oggetto che inserisce nella disciplina vigente le norme di recepimento in modo da adeguare il quadro normativo vigente in modo coerente ed organico.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

La necessità dell'intervento è legata alla predisposizione di una disciplina organicamente aggiornata che recepisca i requisiti minimi necessari per garantire la partecipazione dell'Italia ad un quadro comunitario di sicurezza nucleare. Tutto ciò tenendo conto dei risultati del recente referendum abrogativo delle norme che consentivano la produzione sul territorio nazionale di energia elettrica nucleare.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo ed indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

L'obiettivo immediato dell'intervento normativo è quello di garantire dei requisiti minimi di sicurezza degli impianti nucleari secondo l'orientamento e le disposizioni comunitarie in materia. Successivamente, tenuto conto degli esiti dei monitoraggi previsti a livello nazionale, comunitario ed internazionale, potrebbe risultare necessario adeguare i citati standard minimi alle nuove conoscenze tecniche resesi disponibili.



E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Cittadini, lavoratori, operatori del settore di interesse; soggetti pubblici con competenze in materia di vigilanza e controllo nel settore d'interesse.

SEZIONE 2. Procedure di consultazione

L'attuazione della delega legislativa comporta un adattamento delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nazionale citate nella Sezione 1, lettera A). Tenuto conto della prossima operatività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, si è proceduto a informali contatti informativi con l'ENEA e l'ISPRA di cui parte del personale confluirà nell'Agenzia e con il Ministero dell'Ambiente, principale amministrazione interlocutrice in materia e co-proponente del presente schema di decreto.

Presso il Dipartimento delle Politiche Europee è stata tenuta una riunione di coordinamento con tutte le amministrazioni centrali coinvolte.

SEZIONE 3. Valutazione dell'Opzione di non intervento ("Opzione Zero")

L'intervento normativo in esame avviene in attuazione di norma di delega legislativa. Avendo preliminarmente verificato che il quadro normativo nazionale non conteneva tutte le disposizioni in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari previsti dalla direttiva, è stata esclusa l'ipotesi di non attuazione della citata delega legislativa essendo necessario inserire nella legislazione nazionale le disposizioni previste dalla direttiva. L'obiettivo di garantire i requisiti minimi di sicurezza degli impianti nucleari è infatti obiettivo complesso ed articolato che, toccando diversi aspetti sia tecnici che regolamentari ed informativi, non potrebbe essere perseguito al di fuori di una logica di normazione positiva complessiva e specifica.

SEZIONE 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

L'intervento normativo è attuato nei limiti della delega legislativa; essa prevede un'integrazione delle disposizioni già vigenti con le innovazioni legate all'obbligo di appartenenza del Paese all'Unione Europea. E' stata esclusa l'opzione di non attuazione della delega legislativa.

SEZIONE 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Trattasi di intervento che attribuisce valore normativo agli standard fondamentali sulla sicurezza nucleare emanati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).
Le valutazioni degli effetti potranno basarsi sull'attività di monitoraggio prevista a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi per il settore e per gli operatori e lavoratori in termini di chiarezza ed organicità derivano dal puntuale inserimento delle norme di recepimento della direttiva nella legislazione nazionale vigente citata nella Sezione 1, lettera A) attraverso la tecnica della novella legislativa.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento normativo di adeguamento introduce uno specifico obbligo di informazione al pubblico e ai lavoratori sulle norme riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare in ossequio alle disposizioni della direttiva. In sede di recepimento, tale obbligo è stato posto a carico dell'Agenzia della sicurezza nucleare per quanto attiene agli aspetti più generali della



regolamentazione in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari mentre l'informazione per il pubblico vicino ai siti esistenti e per i lavoratori di questi ultimi, è attribuito al titolare della licenza, con particolare riguardo allo stato della sicurezza degli impianti in questione.

L'informazione costituisce parte integrante della sicurezza. La costituenda Agenzia, attraverso propri atti, disciplinerà le modalità di erogazione, la tempistica ed i contenuti dell'informazione sia al pubblico che ai lavoratori.

Si chiarisce che le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e fatto salvo l'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Sono previsti inoltre obblighi di informazione verso l'Unione europea a carico delle Amministrazioni centrali competenti in materia in via prioritaria.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Vale quanto riferito in Sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non vi sono condizioni o fattori particolari da evidenziare, considerato l'oggetto specifico ed i limiti dell'intervento, che non presenta profili di innovazioni sostanziali alle vigenti disposizioni.

Eventuali fattori incidenti sugli effetti potrebbero derivare da successive evoluzioni/aggiornamenti in materia di standard sulla sicurezza nucleare convenuti a livello comunitario ed internazionale nonché a sopravvenute normative dell'Unione europea.

SEZIONE 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

In senso generale, l'applicazione di un quadro uniforme di norme in materia di sicurezza degli impianti nucleari ha un impatto discorsivo sul libero gioco delle forze del mercato e non determina un effetto negativo sulla concorrenza del Paese. Infatti, le imprese che operano nel settore, essendo fornitrici della componentistica necessaria alla costruzione di impianti nucleari (anche all'estero), devono essere obbligatoriamente in possesso di standard di qualità (inerenti all'operatività complessiva – total quality management) molto elevati stabiliti a livello internazionale per questo genere di operatori economici.

SEZIONE 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Competenti uffici del Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente e dell'Agenzia della sicurezza nucleare.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Pubblicità degli atti normativi: pubblicazione nel sito informatico dei Ministeri proponenti.

C) Strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Le valutazioni degli effetti dell'intervento potranno basarsi, nella fase attuativa, su considerazioni anche a campione del grado di chiarezza della normativa, su eventuali contenziosi e sull'attività di monitoraggio prevista.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.



In via prioritaria, la VIR - che sarà effettuata a cadenza biennale a cura del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica - riguarderà la congruenza dell'impostazione del provvedimento, che si sostanzia nella definizione di un quadro di requisiti minimi di sicurezza nucleare rispetto all'evoluzione degli standard di sicurezza richiesti a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

